



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 4419/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Incarichi e consulenze esterne del Consiglio regionale e della
Giunta regionale"
(Reg.Gen.n.448)**

Ad iniziativa del Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale.
Depositata il 23 marzo 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A


il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare per l'esame
II Commissione Consiliare per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **25 MAR. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

L'affidamento di incarichi e consulenze a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, è sempre più diffuso, infatti ha portato il legislatore e la magistratura contabile a porre un'attenzione notevole a tale fenomeno.

In particolare, le recenti deliberazioni delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti in materia di affidamento di incarichi per studio, ricerca e di consulenza sembrano delineare con ancora più chiarezza l'attuale quadro giuridico-formale entro cui gli enti possono muoversi.

Peraltro, la materia è sottoposta sistematicamente a continui provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, costituendo tale tipologia di spesa di funzionamento una delle poche voci sulle quali possano in concreto incidere provvedimenti di riduzione della spesa corrente.

Gli enti locali possono conferire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, incarichi individuali ad esperti di provata competenza per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio.

Allo scopo di garantire trasparenza e rispetto della normativa sull'affidamento degli incarichi, l'articolo 53, commi 14, 15 e 16, del D.Lgs. 165/2001, dispone che le pubbliche amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza retribuiti, sono tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Il Consiglio Regionale della Campania nella Finanziaria regionale 2009 ha ridotto del 30% i budget per le consulenze. Questo per determinare un risparmio economico, ma desideriamo evidenziare che nell'eventualità vengano conferite consulenze che eventualmente potevano essere evitate rimane in ogni caso, anche se ridotto del 30% uno spreco delle risorse pubbliche.



Consiglio Regionale della Campania

Pertanto, la presente proposta di legge intende, regolamentare l'impiego delle risorse pubbliche affinché oltre ad un risparmio effettivo della spesa sostenuta ci sia per gli incarichi e consulenze conferite dalla Giunta regionale e dal Consiglio una accertata utilità.

Naturalmente gli incarichi e le consulenze dovranno essere conferite dalla giunta e dal Consiglio unicamente in assenza di professionalità interne.



Consiglio Regionale della Campania

Indice

- **art. 1 Conferimento incarichi esterni**
- **art. 2 Dichiarazione d'urgenza**




Consiglio Regionale della Campania

ART. 1

Conferimento incarichi esterni

Per conferire gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale, sono obbligati a rispettare i seguenti criteri:

- 1) assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi: devono mancare, in particolare, strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto l'aspetto qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo al loro soddisfacimento;
- 2) l'oggetto dell'incarico deve essere pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall'ente;
- 3) l'oggetto dell'incarico non deve essere generico;
- 4) l'oggetto della consulenza deve richiedere professionalità, conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente;
- 5) l'incarico deve essere specifico e temporaneo e l'atto deve dimostrare l'impossibilità dell'ente di assolverlo adeguatamente per mancanza di personale idoneo;
- 6) non devono sussistere motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico;
- 7) il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta;
- 8) l'erogazione del compenso deve essere subordinata alla valutazione, da parte del responsabile del servizio proponente, del risultato finale secondo obiettivi prestabiliti;
- 9) il risultato finale della consulenza o incarico che è sempre a tempo determinato e non può essere superiore a 12 mesi deve essere valutato ed approvato dalla Commissione consiliare competente.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.